

**NOTA INFORMATIVA N. 7/2020**

**IL NUOVO OBBLIGO DI REVISIONE CONTABILE NELLE PICCOLE S.R.L.**

*Il codice della crisi ha introdotto in un gran numero di s.r.l. di non elevate dimensioni l'obbligo della revisione contabile del bilancio, destinato a creare formalità e costi spesso sproporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Merita fare il punto sullo "stato dell'arte" ricorrendo anche a criteri di ragionevolezza.*

1. Come è noto, il nuovo art. 2477, co. 2, cod. civ., entrato in vigore il 16 dicembre 2019, stabilisce che nella società a responsabilità limitata è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo (ovvero di un sindaco incaricato anche del controllo contabile) oppure di un revisore; l'obbligo è posto quando tale società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione dei conti o ha superato per due esercizi consecutivi uno dei seguenti tre parametri: 4 milioni di attivo nello stato patrimoniale, 4 milioni di ricavi di vendite e prestazioni nel conto economico, 20 dipendenti in media durante l'esercizio.

L'obbligo ha investito un gran numero di s.r.l. di non elevate dimensioni prive di un organo di controllo. La disposizione ha dato adito ad una serie di interpretazioni guidate dall'intendimento di evitare formalità e costi spesso sproporzionati alla natura e alle dimensioni dell'impresa. Si ritiene pertanto utile fare il punto sullo "stato dell'arte" facendo ricorso anche a principi di ragionevolezza.

2. *D'ora innanzi, per brevità, s'intende per revisore anche il sindaco il quale, non essendo stato nominato il revisore, è tenuto anche al controllo legale dei conti.*

Il revisore deve: a) verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; b) redigere una relazione nella quale esprime un giudizio sul bilancio d'esercizio ed illustra i risultati dell'attività di revisione (art. 14, co. 1, D. lgs 27 gennaio 2010, n. 39). La relazione deve inoltre contenere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con cui l'organo amministrativo ha eventualmente accompagnato il progetto di bilancio. La relazione del revisore deve essere depositata nella sede della società 15 giorni prima della data dell'assemblea e pubblicata nel registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio (artt. 2429, co. 3, e 2435, co. 1, cod. civ., richiamati dall'art. 14, co. 5, D. lgs cit.)

3. *Il revisore, nominato dopo la chiusura dell'esercizio e prima della tenuta dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio, è tenuto a redigere la già menzionata relazione.*

Il revisore, nominato prima dell'approvazione del bilancio 2019, sarà alle prese con le responsabilità e le difficoltà derivanti dalla necessità di svolgere la propria attività di valutazione del bilancio senza avere svolto le verifiche periodiche nel corso dell'esercizio 2019, e dovrà:

- esaminare i dati del bilancio precedente che possano influenzare i dati del bilancio sottoposto al suo giudizio (Principio ISA Italia n. 510, § 6 e 8);
- esprimere un giudizio se l'assetto contabile che la società ha adottato nell'esercizio 2019 dia ragionevoli garanzie sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione; egli non è però tenuto ad esaminare eventi pregressi alla sua nomina;
- comunicare che il bilancio precedente, esposto a scopo comparativo, non è stato oggetto di revisione contabile (ISA n. 510, § 19);

- prendere in esame i riflessi sul bilancio dei fatti dell'esercizio precedente che comunque siano giunti a sua conoscenza;
- valutare la corretta applicazione dei principi di valutazione previsti dal Codice civile, integrati sul piano della tecnica dagli statuiti principi contabili, e fare proposte in ordine all'approvazione del bilancio (artt. 2429, co. 1, e 2477, co. 4, cod. civ.).

Indicherà inoltre se non ha partecipato alla conta fisica delle rimanenze (ISA, appendice, es. 1), che l'organo amministrativo ha tuttavia redatto per quantità e valori un dettagliato inventario, se la società tiene le scritture di magazzino e se c'è evidenza della loro corretta tenuta.

Il revisore che sia stato nominato anche sindaco della società (e, se nominato, il sindaco non investito del controllo contabile) non potrà esprimersi sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sul corretto funzionamento dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'esercizio precedente in quanto non è stato oggetto del suo controllo.

Inoltre, il revisore, se ha ricevuto dall'organo amministrativo il progetto di bilancio senza che gli sia lasciato il tempo necessario per esaminarlo ed esprimere su di esso il prescritto giudizio, redigerà una relazione nella quale dichiarerà l'impossibilità di esprimere tale giudizio e ne illustrerà i motivi (art. 14, co. 3, D. lgs cit.). Si ritiene che normalmente 15 giorni siano sufficienti per esaminare il progetto di bilancio e stendere la relazione.

Solo il sindaco, il sindaco-revisore ma non il solo revisore devono, salvo giustificato motivo, partecipare all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio (artt. 2405 e 2477, co. 4, cod. civ.). *Si ritiene che le assemblee che approvano un bilancio privo della relazione del revisore siano nulle per illiceità dell'oggetto e possano essere impugnate da chiunque vi abbia un interesse entro tre anni dalla trascrizione nell'apposito libro sociale (art. 2479 ter, co. 3).*

In conclusione, benché sarebbe stato ragionevole una proroga della scadenza del 16.12.2019 ai trenta giorni successivi all'approvazione del bilancio 2019, revisori o sindaci, pur con i distinguo e le limitazioni già menzionate, sono obbligati a redigere la propria relazione ai soci sul bilancio 2019.

27 gennaio 2020